

**PROCEDURA ORGANIZZATIVA RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE DELLE  
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.**



Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Italia Independent Group S.p.A.  
in data 17 giugno 2013 e successivamente modificato in data 26 giugno 2016

## Premessa

In applicazione dell'art. 11 combinato con l'art. 17 e l'art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale approvato dal consiglio di amministrazione di Borsa Italiana in data 1 marzo 2012 (il “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”), il Consiglio di Amministrazione di Italia Independent Group S.p.A. (di seguito la “**Società**”), nella riunione del 17 giugno 2013 ha approvato la presente procedura organizzativa per la gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sul capitale ai sensi degli art. 24 e art. 25 del Regolamento Emittenti AIM Italia (di seguito la “**Procedura**”).

Al fine di adeguare la gestione delle informazioni privilegiate a quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti del Regolamento (UE) 596/2014 (“**MAR**”), il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 26 giugno 2016, ha approvato le necessarie modifiche ed integrazioni alla presente Procedura, prevedendo, *inter alia*, l'istituzione di un apposito registro delle persone aventi accesso alle Informazioni Privilegiate.

La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (“**AIM Italia**”).

L'Amministratore Delegato della Società è stato autorizzato, con la delibera del 17 giugno 2013, ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana.

## Articolo 1 Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A..

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

“**Dipendenti**” indica i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

“**Gruppo**” indica la Società e le sue Controllate.

“**Informazione Privilegiata**” si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o le sue società Controllate o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Ai fini della presente definizione:

a) un'informazione è di “carattere preciso” se:

- (i) si riferisce a un complesso di circostanze che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- (ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari;

b) per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari” si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni

d'investimento.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione.

“**Informazione Rilevante**” si intende ogni informazione idonea a diventare un'Informazione Privilegiata, ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

“**Nomad**” indica il Nominated Adviser incaricato dalla Società.

“**Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate**” si intende il registro, predisposto in conformità all'articolo 18 della MAR, di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro o altro e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali, ad esempio, consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito.

“**SDIR**”: ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, si intende il “Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata” ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico ed a Borsa Italiana.

“**Soggetti Rilevanti**” indica:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle informazioni privilegiate che concernono la Società;
- c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società se il valore contabile di tale partecipazione rappresenta più del 50% (cinquanta per cento) dell'attivo patrimoniale della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- d) qualunque altro soggetto cui venga conferito il potere di compiere operazioni, in nome e per conto della Società e/o del Gruppo, che abbiano rilevanza in riferimento all'attività della Società;
- e) qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui ai punti a), b), c) e d), quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

“**Strumenti Finanziari**” si intendono gli strumenti finanziari della Società o delle sue Controllate ammessi alle negoziazioni su AIM Italia.

“**TUF**” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*).

## **Articolo 2** **Codice di comportamento**

1. La Società riconosce il valore implicito nei principi di efficienza e trasparenza del mercato.
2. La Società comunica con il mercato nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

### **Articolo 3**

#### **Destinatari della Procedura**

1. La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società e/o il Gruppo, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della MAR, la Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle Informazioni Privilegiate.
3. La Società impartisce alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

### **Articolo 4**

#### **Valutazione del carattere "privilegiato" delle informazioni**

1. I responsabili degli uffici e gli Amministratori Delegati della Società e delle Controllate devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Società di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le società del Gruppo che essi ritengono essere Informazioni Rilevanti ovvero i Fatti Rilevanti (come *infra* definiti al successivo Articolo 7) e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino essere Informazioni Rilevanti ovvero i Fatti Rilevanti di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.
2. I Soggetti Rilevanti, in tutte i casi in cui si vengano a trovare in possesso di un'informazione rilevante e/o di un'informazione privilegiata, sono tenuti, a:
  - a) comunicare tempestivamente il contenuto della stessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato;
  - b) in seguito – ove l'informazione rilevante e/o l'informazione privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva – informare periodicamente l'Amministratore Delegato in merito allo stato di avanzamento, con la cadenza pari ad almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.
3. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato della Società.

### **Articolo 5**

#### **Trattamento delle Informazioni Privilegiate**

1. Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e le sue Controllate. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il "**Responsabile**").
2. Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i

canali autorizzati, e vigila affinché la circolazione all'interno della Società e del Gruppo di dette informazioni sia svolto senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.

3. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni che intende adottare.
4. E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e a tutti Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società o del Gruppo di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo.

## **Articolo 6 Esclusioni**

1. La Società, previo assenso del Responsabile, può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili le Informazioni Privilegiate, ad esempio, ai seguenti soggetti:
  - consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione,
  - la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società e del Gruppo;
  - soggetti con i quali la Società e/o il Gruppo stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
  - banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
  - agenzie di *rating*;
  - rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
  - qualsiasi ufficio governativo, Consob, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.
2. La Società e/o il Gruppo provvede all'atto del rilascio di tali informazioni ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione che i medesimi si dichiarano consapevoli della circostanza che non potranno negoziare gli Strumenti Finanziari sull'AIM Italia sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico.
3. Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.

## **Articolo 7 Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate**

1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno il "**Fatto Rilevante**"):
  - ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;

- dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale;
- emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari quotati;
- perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali;
- cambiamenti nel personale strategico della Società e/o del Gruppo;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- operazioni con parti correlate;
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e il resoconto intermedio di gestione.

## **Articolo 8**

### **Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate**

1. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
  - evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate e/o di Informazioni Rilevanti a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
  - utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
  - custodire i suddetti documenti in maniera tale da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

2. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservate devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
3. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziare il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura “*STRETTAMENTE RISERVATO*”.
4. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio l'Amministratore Delegato, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

#### **Articolo 9**

#### **Comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate relative alla Società o alla sue Controllate**

1. Il Responsabile procede, a nome della Società e del Gruppo, a gestire – eventualmente anche attraverso apposita delega di funzioni – ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.
2. La divulgazione delle informazioni nei confronti dei soggetti di cui al Paragrafo 9.1 che precede è, in ogni caso, effettuata in modo chiaro, completo e tempestivo, evitando asimmetrie informative tra gli investitori e il determinarsi di situazioni che possano alterare l'andamento delle quotazioni.
3. Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
4. Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate ogni comunicazione all'esterno è di esclusivo compito del Responsabile, il quale determina l'assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 114 del TUF e all'art. 17 della MAR anche di specifiche informazioni che non rientrano nelle fattispecie in parola, dandone comunicazione scritta agli interessati.

#### **Articolo 10**

#### **Comunicazione al pubblico delle informazioni riservate**

1. I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e/o del Gruppo sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate di cui siano venuti a conoscenza.
2. Qualora un'informazione sia stata valutata dai soggetti individuati al Paragrafo 4.3 come Informazione Privilegiata, la Società procede senza indugio alla relativa comunicazione al pubblico, in conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili e secondo le modalità di seguito specificate.
3. Il Responsabile provvede a predisporre la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata ed a trasmetterla in bozza al Nomad per sua opportuna informazione e commenti.
4. Ciascuna comunicazione al pubblico deve contenere tutte le informazioni *price sensitive*, non deve coniugare tali informazioni con la commercializzazione delle attività della Società e/o del Gruppo e deve essere divulgata in modo completo e tempestivo dal Responsabile attraverso il circuito SDIR al fine di evitare asimmetrie informative tra i destinatari.

5. La Società provvede a pubblicare e a conservare sul proprio sito, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate che abbia comunicato al pubblico ai sensi del presente Articolo 10.

## **Articolo 11**

### **Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate**

1. La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
  - a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
  - b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
  - c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
2. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le condizioni indicate dal Paragrafo 11.1. che precede.
3. Quando la Società abbia ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate a norma del Paragrafo 11.1 e/o 11.2., la Società notifica tale ritardo a Consob e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente Articolo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. Tale notifica deve essere fatta tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".
4. Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente al Paragrafo 11.1, lettera c), e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate, secondo le modalità previste dal Paragrafo 10.4 che precede.

## **Articolo 12**

### **Violazione del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate**

1. Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia e delle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* applicabili, la violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente perseguito dall'autorità giudiziaria o amministrativa con sanzioni penali o amministrative, può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia e, conseguentemente, l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, invito scritto al puntuale rispetto dei regolamenti, richiamo scritto, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni presso AIM Italia). La violazione implica pertanto la possibilità per la Società di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla medesima.
2. In caso di violazione da parte di un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
3. Se commessa da dipendenti della Società, la violazione degli obblighi di cui alla Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione un illecito disciplinare e, nei casi più



gravi, può dar luogo a licenziamento.

4. Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento delle sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.
5. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazione delle disposizioni sopra definite, i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti e dipendenti della Società e/o il Gruppo), nonché delle disposizioni del Codice Civile.

### **Articolo 13**

#### **Istituzione del Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate**

1. Le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società e/o del Gruppo, hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni Privilegiate sono iscritte in un apposito registro istituito e tenuto dalla Società in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.
2. La Società, per il tramite del Responsabile, si assicura che tutte le persone indicate all'interno del Registro delle persone aventi accesso alle Informazioni Privilegiate prendano atto per iscritto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione in tale registro e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.
3. Il registro contiene le informazioni relative all'identità della persona censita e alla ragione per cui è iscritta, la data e l'ora in cui tale persona ha avuto accesso a Informazioni Privilegiate e la data da cui è iscritta.
4. Il registro deve essere aggiornato tempestivamente nelle seguenti circostanze:
  - a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nel registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
  - b) se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate, che deve quindi essere aggiunta nel registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate; e
  - c) se una persona non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.
5. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
6. Le persone iscritte sono tempestivamente informate circa la loro iscrizione e gli aggiornamenti che le riguardano. I dati delle persone iscritte nel registro devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
7. Il Responsabile mantiene aggiornato il registro stabilendo i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni in esso contenute, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.
8. Il registro deve essere trasmesso a Consob non appena possibile dietro sua richiesta, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it).

### **Articolo 14**

#### **Modifiche**

1. Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Procedura dovrà essere approvata dal

Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disposizioni di legge e regolamentari comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

2. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

### **Articolo 15**

#### **Entrata in vigore della Procedura**

1. La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 giugno 2013, è entrata in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari sull'AIM Italia ed è stata successivamente modificata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 giugno 2016.